



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA

Il Giudice del Lavoro

in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli

all'udienza del 02/08/2022

definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel proc. n. 192/2022 R.G. Lav. tra

- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti

ricorrente

e

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, rappresentato e difeso ex lege dall'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA**

convenuto

sulle conclusioni delle parti come precisate nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.3.2022 conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del provvedimento disposto dall'Istituto Superiore I.I.S.S. -in persona del Dirigente Dott.ssa - e degli atti conseguenziali e connessi di cui alla comunicazione del 27 dicembre 2021 del medesimo Dirigente scolastico ovvero disporre la revoca e/o la disapplicazione dei provvedimenti medesimo -nonchè di quelli connessi e derivati- con conseguente caducazione dei relativi effetti; 2) condannare parte resistente ex art. 63 D.lgs. 165/2001 alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato fino alla data della estromissione; 3) condannare parte resistente ex art. 63 D.lgs. 165/2001 alla corresponsione in favore della ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno della estromissione fino a quella della effettiva reintegra; 4) in via subordinata, per il caso di accertamento e dichiarazione della illegittimità e/o nullità dell'atto di estromissione (licenziamento o recesso) successivo alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, condannare parte resistente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto che la ricorrente avrebbe percepito dalla data della rescissione e/o licenziamento fino al termine previsto dal contratto, 30/06/2022; 5) in via ulteriormente subordinata, per il caso di mancata applicazione dell'art. 63 del D Lgs. 165/2001, condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente commisurati alla retribuzione globale di fatto che la stessa avrebbe percepito dalla data della rescissione e/o licenziamento e/recesso fino al termine previsto dal contratto di lavoro 30/06/2022; 6) disporre il riconoscimento giuridico del servizio corrispondente a quello della estromissione fino alla reintegra ovvero fino alla scadenza del contratto a tempo determinato mediante l'attribuzione alla ricorrente dei correlati punti; 7) in ogni caso, risarcire i danni per le causali tutte di cui in narrativa – con particolare riferimento all'eventuale mancata incidenza del periodo di cui al contratto a tempo determinato sullo stato di servizio ed alla lesione dell'onore e della reputazione della ricorrente- da determinarsi in via equitativa salvo*



ogni e migliore criterio; 8) il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compenso professionale oltre oneri fiscali e previdenziali.”.

A sostegno delle domande la ricorrente deduceva quanto segue:

- era inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 124/99 e all’O.M. 10.7.2020 ed il 21.9.2021 era stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per incarico di supplenza;
- il 22.9.2021 aveva, quindi, stipulato con il Dirigente scolastico dell’istituto superiore contratto di lavoro a tempo determinato per unposto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 22.9.2021 e cessazione al 30.6.2022;
- il 31.12.2021 aveva ricevuto una lettera raccomandata con la quale la Dirigente Scolastica le aveva contestato l’aver “*sottoscritto dichiarazioni non conformi rispetto alle risultanze del Casellario Giudiziale, pervenute a questa istituzione scolastica in data prot. n. 15007 del 23.12.2021*” nell’istanza di ammissione alle GPS e all’atto dell’assunzione e le aveva comunicato di aver provveduto alla “*rescissione del contratto individuale*” ed alla trasmissione degli atti all’USR Liguria per l’avvio delle pratiche di cancellazione dalle graduatorie;
- lo stesso 31.12.2021 aveva contestato tramite il proprio difensore la comunicazione rivenuta, senza esito, ed aveva reiterato le proprie doglianze il successivo 7.2.2022 innanzi all’USP, impugnando il licenziamento;
- la “rescissione” del contratto di lavoro era illegittima per violazione degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e degli artt. 24 e 28 del DPR 313/2002;
- la disciplina del Casellario Giudiziale, in particolare, prevedeva che “l’interessato” poteva ottenere il solo certificato nel quale non erano riportati i provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p., quando la pena irrogata non superava i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, ed i decreti penali;
- l’esponente aveva riportato una sentenza di applicazione pena su richiesta a mesi 4 di reclusione (pena peraltro sospesa per affidamento in prova al servizio sociale, concluso con esito positivo);



- a norma dell'art. 28 del DPR 313/2020, poi, l'interessato chiamato a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'esistenza nel casellario giudiziari di iscrizioni a suo carico non era tenuto ad indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di quelle di cui all'art. 24 , comma 1;
- l'entità della pena applicata, poi, non era ostativa all'iscrizione dell'esponente nelle graduatorie;
- mai l'amministrazione avrebbe potuto rescindere il contratto in assenza di una regolare contestazione disciplinare, non ricorrendo alcuna falsità su dati decisivi per l'assunzione;
- ai sensi del'art.51 del D.lgs. 165/2001, alle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, si applicava l'art. 18 della legge n.300/1970, doveva quindi trovare applicazione la reintegra;
- in via di subordine, l'esponente aveva diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di rescissione del contratto fino alla naturale scadenza dello stesso, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da determinarsi anche in relazione alla mancata e compiuta realizzazione della propria professionalità con particolare riferimento allo stato di servizio ed alla lesione della propria dignità professionale e del proprio onore e reputazione.

Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'Istruzione contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. Il Ministero, in particolare, rilevava che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie l'aspirante era tenuto ad autocertificare a norma dell'art.46 del cit. d.p.r. 445/2000, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti e la sua situazione penale e che tali dichiarazioni erano sottoposte a controllo successivo da parte dell'amministrazione; che in presenza di dichiarazioni non veritiere a norma dell'art. 75 DPR 445/00 l'interessato decadeva automaticamente dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni stesse; che l'art. 8 del DM 640/17 aveva specificato che l'amministrazione scolastica disponeva l'esclusione degli aspiranti che avevano effettuato autodichiarazioni mendaci o prodotto certificazioni o autocertificazioni false o non coincidenti al vero per



incompletezza; che nel caso in esame l'amministrazione aveva reputato la dichiarazione della ricorrente (condannata ex art. 445 c.p.p. alla pena di quattro mesi di reclusione per bancarotta semplice con sentenza 4.3.2017) sulla sua incensuratezza tale da comportare il depennamento dalle graduatorie e la risoluzione del contratto a termine in corso, stipulato grazie all'inserimento nelle graduatorie stesse; che la risoluzione del rapporto di lavoro non poteva qualificarsi come licenziamento, trattandosi di decadenza vincolata derivante dall'esclusione ex post dalle graduatorie; che, poi, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva o la omissione di pregresse condanne sia pure patteggiate comportava di per sé la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando alcun margine di discrezionalità alla p.a. e prescindendo dalla condizione soggettiva del dichiarante; che, infine, l'affidamento in prova ai servizi sociali (qualora concluso con esito positivo) non sarebbe stato equiparabile alla riabilitazione.

Nel corso della prima udienza il difensore della ricorrente illustrava oralmente le ragioni a sostegno della domanda contestando le deduzioni avversarie e chiedeva di poter produrre documentazione relativa al positivo esperimento della prova, mentre l'Avvocatura dello Stato chiedeva di poter produrre le domande e le dichiarazioni della ricorrente datate 6.8.2020, 21.9.2021 e 22.9.2021 e contestava la fondatezza delle domande.

Ammesse le produzioni offerte da entrambe le parti, i difensori venivano invitati al contraddittorio circa le previsioni contenute nei commi 4 lett. c), 9 e 10 dell'art. 7 dell'OM 60/20.

Depositare note scritte autorizzate, nel corso dell'odierna udienza i difensori insistevano come in atti per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.

In primo luogo si rileva che la domanda di reintegra formulata dalla ricorrente in via principale non potrebbe comunque trovare accoglimento, posto che tale istituto è previsto (nel pubblico impiego, come in ambito privato) solo nel caso di licenziamento intimato in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ipotesi che qui non ricorre) e non anche nel caso di recesso *ante tempus* nel rapporto di lavoro a termine.

Come è noto, in linea generale il rapporto di lavoro a termine può essere risolto prima della scadenza solo in presenza di una giusta causa, salvo il diritto al solo risarcimento del danno (Cass. n. 11692/05).



La nuova formulazione dell'art. 63 D.L.vo n. 165/01 (richiamato in sede di conclusioni) non contempla le conseguenze di un recesso *ante tempus* dal rapporto di lavoro pubblico a termine in assenza di giusta causa, ma (ricalcando in gran parte il dettato dell'art. 18 della L. 300/710) detta una tutela che si riferisce alla diversa ipotesi dell'accertata illegittimità del licenziamento del pubblico dipendente assunto a tempo indeterminato.

Non essendo applicabile il citato art. 63, la domanda di reintegra avanzata dalla non può essere accolta al di là di ogni ulteriore considerazione sul merito dell'vicenda

Ciò premesso, il ricorso non appare fondato nemmeno quanto alla domanda avanzata in via di subordine.

Emerge dalla documentazione in atti, e non è contestato, che il 6.8.2020 all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze abbia dichiarato "*di non aver riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e/o all'estero*" (come da documento offerto in produzione dal Ministero nel corso della prima udienza, acquisito ex art. 421 c.p.c. in quanto necessario ai fini del decidere).

E' pacifico che la stessa abbia riportato in data 22.12.2016 una sentenza di applicazione della pena di 4 mesi di reclusione ex artt. 444 e 445 c.p.c. (irrevocabile il 4.3.2017) per il reato di bancarotta semplice in concorso di cui agli artt. 110 c.p., 217 n. 4 RD 267/42. Emerge dalla documentazione in atti che la stessa abbia espiato la pena detentiva in regime di affidamento in prova ai servizi sociali (affidamento cessato il 14.3.2019).

In forza dell'utile inserimento nelle graduatorie, la ricorrente ha stipulato in data 22.9.2021 contratto di lavoro a tempo determinato quale docente di sostegno con l'Istituto ISS F.

All'atto della presa di servizio la stessa ha dichiarato "*di non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa*" (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta il 22.9.2022 prodotta in atti).



Con nota datata il 27.12.2021 il dirigente di tale Istituto ha segnalato che la nell'istanza di ammissione delle GPS e all'atto dell'assunzione aveva sottoscritto dichiarazioni non conformi rispetto alle risultanze del Casellario Giudiziale, pervenute all'amministrazione il 23.12.2021. L'amministrazione ha quindi comunicato la rescissione del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla docente e la trasmissione degli atti all'USP di Savona per l'avvio della procedura di cancellazione dalle GPS.

La ricorrente ha affermato l'insussistenza della falsa dichiarazione ed ha aggiunto che la rescissione del contratto di lavoro a tempo determinato, avente natura di licenziamento disciplinare, avrebbe dovuto essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 55 bis D.L.vo 165/01 ed avrebbe quindi richiesto, in primo luogo, una preventiva contestazione.

In primo luogo si rileva che nel caso in esame la risoluzione del contratto non costituisce un provvedimento disciplinare perché non è volta a sanzionare un comportamento posto in essere dalla lavoratrice in costanza del rapporto di lavoro o all'atto della sua assunzione, bensì la non veritiera dichiarazione dei precedenti penali nella fase prodromica di selezione.

Deve, infatti, distinguersi il caso in cui la risoluzione del rapporto derivi da false dichiarazioni rese all'atto dell'assunzione da quello in cui le dichiarazioni mendaci o inveritiere siano state sottoscritte durante gli atti prodromici, necessari per l'individuazione del dichiarante quale destinatario di una proposta di assunzione.

Nel primo caso, infatti, posta la legittimità della procedura che ha portato l'amministrazione ad individuare l'interessato quale contraente, dovrà valutarsi (come ha chiarito la Suprema Corte con la sent. n. 18699/19) se la falsa dichiarazione attenga una circostanza necessaria per la stipulazione del contratto quale la sussistenza di un requisito imprescindibile o la ricorrenza di una causa ostativa all'assunzione (ed in tal caso opererà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo) o se, invece, tali falsità non riguardino circostanze certamente ostative all'instaurazione del rapporto (ed in tal caso il mendacio potrà essere valutato disciplinarmente, ma con le garanzie ed il procedimento di cui all'art. 55 bis e ss. D.L.vo 165/01).

Nel secondo caso, invece, posto che la dichiarazione non conforme attiene una fase precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, occorrerà valutare la rilevanza della



dichiarazione stessa ai fini della concreta individuazione del dichiarante quale destinatario di una proposta di assunzione.

Nella fattispecie oggetto di causa, non si ritiene che abbia reso dichiarazioni mendaci all'atto dell'instaurazione del rapporto: la dicitura della dichiarazione dalla stessa sottoscritta in data 22.9.2021 (*“non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa”*) porta, infatti, a ritenere che la stessa avrebbe dovuto dichiarare solo condanne penali ed altri provvedimenti *“iscritti nel casellario giudiziario”*.

A norma dell'art. 28 comma 8 del DPR 313/02 *“L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.”*.

Poiché la pronuncia di applicazione pena ex artt. 444-445 c.p.c. emessa pacificamente a carico della nel 2017 non era iscritta nel casellario ai sensi dell'art. 1 lett. e) dell'art.24 DPR 313/02 la dichiarazione resa dalla stessa all'atto dell'assunzione non era mendace.

Tale conclusione appare coerente con il contenuto della Circolare Ministeriale prodotta sub 7 in allegato al ricorso, che tratta tuttavia solamente delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a carico dell'aspirante.

È, invece, oggettivamente non conforme al vero quanto dichiarato dalla nellaprecedente domanda di inserimento nelle GPS, vale a dire *“non aver riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e/o all'estero”*.

L'O.M. 60/20, infatti, chiedeva alla ricorrente di dichiarare tutti i precedenti penali e non solo quelli risultanti dalle iscrizioni a suo carico. L'ampiezza della formula ed il riferimento anche alla concessione di amnistia, indulto o perdono giudiziale era tale da far agevolmente



comprendere che era onere del dichiarante indicare tutti i precedenti penali riportati, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario giudiziale.

La docente, quindi, ha certamente reso una dichiarazione obiettivamente non veritiera, senza che possa invocare a sua discolpa l'ignoranza circa la natura della pronuncia ex artt. 444-445 c.p.c..

La sentenza di patteggiamento è intervenuta dopo la novella di cui all'art. 21 della l. n. 134/03 che ne ha previsto l'equiparazione ad una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge che qui non ricorrono.

La Corte di Cassazione penale, poi, ha rilevato che *“l'imputato che "patteggia" si rende perfettamente conto di essere sottoposto ad un processo penale e di subire una condanna, sia pure ad una pena ridotta ricorrendo ad uno strumento processuale”*(Cass. n. 29156/20).

E', poi, irrilevante il fatto che il certificato penale a richiesta dell'interessato (non producibile agli organi della pubblica amministrazione) avrebbe riportato l'assenza di iscrizioni, dovendosi aver riguardo alla (incontestata) realtà storica del pregiudizio penale.

La procedura per l'inserimento nelle GPS è dettata dall'OM n. 60/20, che si riporta nei limiti in cui di interesse:

Art. 7 comma 4: *“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: (...) c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura”*.

Art. 7 comma 5: *“Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza”*.

Art. 7 commi 9 e 10: *“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*.



Lo stesso contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente, prodotto in atti, precisava: *“si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000”*.

La condanna non dichiarata dalla non sarebbe stata ostativa all'assunzione o all'iscrizione nelle graduatorie ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. g) dell'O.M. 60/20 che richiama il D.L.vo 235/12, come pacifico tra le parti.

Deve, quindi, valutarsi la portata dell'automatismo sanzionatorio, previsto nella fattispecie in esame dall'art. 7 comma 9 del bando e dallo stesso contratto in caso di *“dichiarazioni non corrispondenti a verità”*, indipendentemente quindi dall'elemento soggettivo del dichiarante.

In giurisprudenza si sono formati orientamenti contrastanti quanto alla portata della decadenza di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/00

Da una parte si è valorizzato il tenore letterale dell'art. 75 per affermare che la mera falsità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, seppure priva di finalità ingannevoli, comporterebbe l'esclusione dalla graduatoria senza che residuino margini di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione (in tal senso, Consiglio di Stato n. 8920/19).

Altro orientamento, invece, ha affermato che l'automatismo della sanzione prevista dall'art. 75 opererebbe solo nel caso in cui la falsità abbia avuto ad oggetto dati decisivi per l'assunzione secondo quanto previsto dalla legge o dal bando (in tal senso, Cass. n. 18699/19).

Condivisibilmente la Suprema Corte ha affermato che in relazione al pubblico impiego privatizzato la decadenza ex art. 75 D.P.R. 445/00 *“si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in*



occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata” (Cass. n. 10854/20).

Nel caso in esame, tuttavia, se è pacifico che la condanna non dichiarata non costituiva una delle condizioni ostative previste dal D.L.vo 235/12, deve evidenziarsi che l’O.M. 60 (che regolava le procedure per l’inserimento in graduatoria e che era ben nota alla ricorrente) richiedeva espressamente quale requisito di ammissione alla graduatoria una veritiera dichiarazione circa *“le eventuali condanne penali riportate”* (*“a pena di esclusione dalla procedura”*).

La dichiarazione non veritiera ha, dunque, comportato il venir meno di uno dei requisiti reputati dal bando di concorso necessari per l’inserimento in graduatoria.

Non appaiono ravvisabili specifici profili di illegittimità dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/20.

Tale ordinanza è stata emessa ai sensi dell’art. 2 comma 4 ter del D.L. 22/20 che ha stabilito: *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. (omissis) La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico*



provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.

Tale Ordinanza ha chiesto agli aspiranti di dichiarare l'esistenza di precedenti penali a loro carico, anche se non iscritti nel casellario giudiziale e non costituenti una delle condizioni ostative di cui al D.L.vo 235/12, ed ha espressamente sanzionato la presentazione di dichiarazioni inveritiere (integranti una palese violazione dei principi di correttezza o buona fede da parte dell'aspirante) con l'esclusione dalla procedura, proprio al fine di richiamare l'attenzione sulle conseguenze delle proprie attestazioni.

Il bando per l'aggiornamento delle graduatorie ha, in sostanza, certamente richiesto all'aspirante una dichiarazione ulteriore rispetto alla mera sussistenza di cause di “incandidabilità”, ma tale previsione non appare violativa di una specifica disposizione di legge.

La Corte di Cassazione ha affermato che l'introduzione di requisiti per l'accesso ad un pubblico impiego ulteriori rispetto a quelli di carattere generale previsti dall'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dall'art. 2 c. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994, rientra nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione: *“ciò perché essa corrisponde ad un'esigenza di difesa avanzata dell'Amministrazione che, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative alla ammissione alla procedura concorsuale, e alla successiva assunzione, del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico (Cons. Stato, n. 3542 del 2016, Cons. Stato n. 2181 del 2013)”* (Cass. n. 4057/21).

Conformemente ai principi affermati in tale pronuncia della Suprema Corte, non si ritiene irragionevole o macroscopicamente contrario ai principi dell'ordinamento prevedere nel settore scolastico (*“che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie delle categorie del personale dipendente”*) quale ulteriore requisito di ammissione alla graduatoria per il personale docente il non aver reso, all'atto della domanda, dichiarazioni non corrispondenti al vero quanto alla sussistenza di precedenti penali.



Non appare decisivo per affermare l'illegittimità del bando il riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 contenuto nell'ordinanza, poiché ciò vale soltanto a richiamare l'attenzione dell'aspirante sulla natura e sul valore delle proprie dichiarazioni.

L'esclusione dalla graduatoria prevista dal bando non si pone, poi, in violazione della disciplina generale dettata dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto nel caso di esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Non si ravvisa, infine, un contrasto tra l'art. 7 dell'O.M. 60 ed il sopra riportato art. 28 del DPR 313/02, che riguarda solo le dichiarazioni sostitutive relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale (e non in genere tutte le dichiarazioni sostitutive circa i precedenti penali).

Nel caso in esame, dunque, sono venuti meno, *ex post*, i presupposti per il legittimo inserimento della ricorrente nella graduatoria (vale a dire, il non aver reso dichiarazioni non conformi al vero al momento della domanda) ai sensi dell'art. 7 comma 9 O.M. 60/20.

Tale circostanza incide sugli atti direttamente derivanti dall'inserimento della dichiarante nella specifica graduatoria, quindi sull'individuazione della quale destinataria di unincarico di supplenza e sulla stipulazione del contratto a tempo determinato oggetto di rescissione.

Il contratto stipulato dalla ricorrente deve ritenersi perciò senza effetto ed il ricorso deve essere respinto.

La complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano, peraltro, l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

Respinge il ricorso;

Compensa le spese di lite.

Savona, 2.8.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessandra Coccoli

